

Allegato A)

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE

"MAMME PER LA PELLE"

COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1) E' costituita l'Associazione Culturale "**MAMME PER LA PELLE**" con sede in Via Canova 6 20145 in Milano; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative in altre città ed unità locali per lo svolgimento delle proprie attività in altri luoghi e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.

Articolo 2) L'Associazione può svolgere attività culturali ed in particolare di carattere educativo, pedagogico, e di promozione sociale, oltre alle attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni. La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 3) L'Associazione "**MAMME PER LA PELLE**" è apartitica priva di finalità di lucro. La stessa si propone di:

- svolgere attività dirette a creare e rafforzare, in piena autonomia, una rete organizzata di madri italiane o straniere con figli che possano subire discriminazioni per le loro origini, con il fine di sostenere le stesse e le loro famiglie, promuovere la serena convivenza multietnica, contribuire ad innalzare e custodire il patrimonio culturale della società multietnica educando i cittadini alla promozione dello stesso, tramandarlo alle generazioni future; vigilare

attivamente perché le conquiste dell'uguaglianza multiculturale finora ottenute non siano annullate né affievolite in alcun modo; sorvegliare e denunciare eventuali soprusi o atti, formulare e portare avanti nuovi progetti che amplino queste libertà ed eliminino gli ostacoli ad una eguaglianza effettiva, formale e sostanziale, in contesti sociali di legalità e trasparenza; dare voce politica ai problemi e alle richieste delle famiglie adottive con figli di etnia diversa; dei figli delle famiglie italiane con etnia diversa; delle famiglie dei migranti attinenti alla sfera lavorativa, promuovere studi e ricerche sulle tematiche della società multiculturale, specialistici o interdisciplinari;

- contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, nonché alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;
- organizzare eventi, manifestazioni, laboratori, fiere e mercati, conferenze, workshop, corsi di formazione, degustazioni, concorsi, incontri con la stampa, convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale;
- avanzare proposte alle Autorità competenti e agli Enti pubblici per promuovere la cultura multietnica e diffondere le attività dell'Associazione;
- organizzare attività didattiche rivolte agli associati per la ricerca e l'approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse;
- organizzazione e promozione di convegni, congressi, viaggi, corsi, centri di studio e addestramento nel campo educativo, ricreativo, turistico e del tempo libero;
- edizione e diffusione di riviste (anche a mezzo web), e di ogni altra pubblicazione connessa alle attività sopra indicate;

L'associazione svolge le attività previste nel presente atto, anche in collaborazione con altre Associazioni o Comitati, comprese tutte quelle direttamente connesse e che risultino necessarie e propedeutiche al raggiungimento dello scopo dell'Associazione stessa;

- gestire - unicamente previa delibera presa all'unanimità dal Consiglio Direttivo
- e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Italia, potrà, inoltre, compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente;

- porre in essere operazioni di natura commerciale - unicamente previa delibera presa all'unanimità dal Consiglio Direttivo - in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia.

Articolo 4) Il numero dei Soci è illimitato. L'iscrizione all'Associazione è individuale. Lo status di socia può essere riconosciuto alle persone fisiche (e soltanto nel caso dei Soci benemeriti alle persone giuridiche) che condividono le medesime finalità dell'Associazione "**MAMME PER LA PELLE**" e che si impegnano a contribuire alle attività. Non possono associarsi coloro che hanno riportato condanne definitive per reati.

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla fase costitutiva di "**MAMME PER LA PELLE**", ovvero coloro ai quali, in ragione di particolari meriti nella fase iniziale delle attività dell'Associazione, venga riconosciuta tale qualifica con il voto favorevole dei due terzi delle socie fondatrici.

Sono soci ordinari coloro che aderiscono successivamente, partecipano alla vita dell'Associazione, nei limiti delle proprie disponibilità e versano annualmente le quote associative determinate dal Consiglio Direttivo.

Sono soci/soci benemeriti le persone fisiche o giuridiche nonché alle Associazioni che per la loro carica o per la loro professionalità abbiano dimostrato un particolare interesse e una particolare sensibilità a temi riguardanti la lotta al razzismo. Tali soci (la cui domanda viene approvata dal Consiglio Direttivo) sono esonerati dal pagamento della quota sociale.

Articolo 5) Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda di ammissione a Socio al Consiglio Direttivo, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione propone, l'impegno ad osservare lo Statuto, gli eventuali Codice Etico e regolamenti.

Articolo 6) La presentazione della domanda di ammissione, a discrezione del Consiglio Direttivo dell'Associazione, dà diritto a ricevere, anche immediatamente, la Tessera Sociale. All'atto del rilascio della Tessere Sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di Socio per un intero anno sociale; non sono ammessi Soci temporanei (come previsto dal comma 8 lettera c dell'art. 148 del TUIR).

Le dimissioni da Socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione. Sono Soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali dell'Associazione, previa iscrizione alla stessa.

La validità della qualità di Socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo o di un suo incaricato

(vedi articolo 5) e si considera tacitamente ratificata, senza bisogno di apposita Assemblea.

Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte (come previsto dal comma 8 lettera f dell'art. 148 del TUIR).

Articolo 7) I Soci hanno diritto di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

Articolo 8) I Soci sono tenuti:

- al pagamento della Tessera Sociale;
- al pagamento delle eventuali quote e contributi sociali annuali, come ad es. la quota annuale di iscrizione, o periodici in funzione alla partecipazione ad attività istituzionali periodiche, necessari per la realizzazione delle attività organizzate, potendo così contribuire al finanziamento vitale delle attività stesse;
- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali Codice Etico e regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote e contributi associativi straordinari.

Inoltre, è precluso a tutti i Soci di parlare pubblicamente o scrivere sui social network in nome e per conto dell'Associazione. Ogni comunicato dovrà essere effettuato unicamente dal Presidente o dal Portavoce.

Articolo 9) I Soci che cessano di appartenere all'Associazione, sono espulsi o radiati nei seguenti casi:

- dimissioni volontarie;
 - quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, al Codice Etico, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
 - mancata osservanza dell'art. 8 nella parte in cui preclude ai Soci che non facciano parte del Consiglio Direttivo di parlare pubblicamente in nome e per conto dell'Associazione;
 - quando si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle Quote Sociali senza giustificato motivo;
 - radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o alla destabilizzazione della vita associativa;
 - quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.
- Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall'Assemblea Ordinaria. L'Associato radiato non può essere più riammesso ad eccezione dei Soci radiati per morosità, i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima Assemblea dei Soci.

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 10) Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;

- da eventuali fondi di riserva.

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge (come previsto dal comma 8 lettera a dell'art. 148 del TUIR).

Articolo 11) Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

Articolo 12) Il rendiconto economico e finanziario comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Il rendiconto economico e finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale ed economico/finanziaria dell'Associazione (come previsto dal comma 8 lettera d dell'art. 148 del TUIR).

Articolo 13) L'Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.

ASSEMBLEA

Articolo 14) Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea Ordinaria viene convocata ogni qualvolta se ne reputi la necessità per la delibera di quanto sotto esposto:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- procede alla nomina delle Cariche Sociali;
- elegge la commissione elettorale composta da almeno 3 membri che propone il nome dei Soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni;
- approva il rendiconto economico/finanziario consuntivo e l'eventuale preventivo;
- approva gli stanziamenti per iniziative previste dal presente statuto;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà almeno 8 giorni prima mediante comunicazione agli associati tramite e-mail (come previsto dal comma 8 lettera e dell'art. 148 del TUIR). L'Assemblea deve essere convocata obbligatoriamente almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile di ciascun anno, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per la discussione sull'attività svolta e per la programmazione delle attività future.

Spetta all'Assemblea deliberare in merito all'eventuale modifica dello Statuto e dei regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Articolo 15) L'Assemblea Straordinaria è convocata:

- tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Soci.

L'Assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Articolo 16) In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci; in seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera

validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Articolo 17) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria.

Lo scioglimento dell'Associazione, sempre con delibera dell'Assemblea generale dei Soci, avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio mancanti; in questo caso l'Associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare l'Organo Direttivo vitale preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali.

L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione stessa. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità (come previsto dal comma 8 lettera b dell'art. 148 del TUIR).

Articolo 18) Le votazioni possono avvenire peralzata di mano, od a scrutinio segreto. Alla votazione possono partecipare tutti i presenti che abbiano la qualifica di Socio.

Articolo 19) L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 20) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri a un massimo di undici membri, eletti dai Soci Fondatori, al momento della costituzione, oppure dall'Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo, nel proprio

ambito, nomina il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere ed il Portavoce, fissa le mansioni eventuali degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate solo le spese inerenti l'espletamento dell'incarico. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili, ma soltanto per altri tre anni. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell'Associazione, dovrà essere retribuito solo per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

Articolo 21) Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni qualvolta è convocato dal Presidente e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne facciano richiesta la metà più uno dei consiglieri;

Articolo 22) Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei Soci;
- redigere il rendiconto economico/finanziario da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea Straordinaria dei Soci qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci stessi;
- decidere sull'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;

- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività;
- adottare, qualora si dovessero rendere necessari, i provvedimenti di radiazione verso i Soci;
- deliberare sulle ammissioni o meno dei nuovi Soci, qualora si verifichi tale necessità;
- favorire la partecipazione dei Soci all'attività dell'Associazione.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Articolo 23) Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

SCIoglimento dell'ASSOCIAZIONE

Articolo 24) In caso di scioglimento l'Assemblea delibera sulla destinazione del patrimonio residuo (se presente), dedotte le passività (debiti residui ed obbligazioni varie in capo all'Associazione), per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto (vedi Articolo 17) e comunque ad altra associazione con finalità

analoghe o ai fini di pubblica utilità (come previsto dal comma 8 lettera b dell'art. 148 del TUIR).

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25) Per qualunque controversia sorgesse in dipendenza dalla esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di contenzioso, i Soci si impegnano a non aderire ad altra autorità oltre all'Assemblea dei Soci, compresa quella giudiziaria.

Articolo 26) Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.